

N. 166-301-302-394-412-425-603-813-826-879-907-957-978-1055-1056-1123

1170-1192-1197-1262-1271-1281-1304-1356-1410-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, MICHELINI, ROBERTI, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, d'AQUINO, DELFINO, DE MARZIO, di NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROMEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI (166); AMADEI GIUSEPPE e PALMIOTTI (301); AMADEI GIUSEPPE e PALMIOTTI (302); EVANGELISTI (394); TOZZI CONDIVI, FORNALE, CAVALLARI, MIOTTI CARLI AMALIA, BUFFONE, de MEO, FABBRI, SCARASCIA MUGNOZZA (412); CARADONNA (425); PALMITESSA (603); PROTTI (813); SPADOLA (826); LENOCI, RUSSO VINCENZO, DELLA BRIOTTA, CAVALIERE (879); ROBERTI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, FRANCHI, ALFANO (907); CANESTRARI, BECCARIA, BELCI, PERDONÀ, PUCCI, RADÌ, ISGRO', CAIAZZA, BOLOGNA, ERMINERO, GIRARDIN, MATTARELLI, CORÀ, BIANCHI GERARDO, FORNALE, BALDANI GUERRA, LAFORGIA, SGARLATA, FUSARO, BOLDRIN, AMADEO (957); SPADOLA (978); IANNIELLO (1055); COTTONI (1056); FODERARO (1123); DARIDA (1170); de' COCCI e CICCARDINI (1192); PATRINI, VASSALLI, BECCARIA, VAGHI, BERNARDI, MICHELI PIETRO, LEPRE, BARONI, NANNINI, BARDOTTI, FUSARO, HELFER, BIANCHI FORTUNATO, GIORDANO, CIAFFI, REGGIANI, PICCINELLI, ANDREONI, BOLOGNA (1197); AMODIO (1262); LUZZATTO, LATTANZI, MAZZOLA, ALINI, CACCIATORE, GRANZOTTO (1271); FREGONESE, D'ALESSIO, MALFATTI FRANCESCO, BRONZUTO, MALAGUGINI, SCAINI, CARUSO, FLAMIGNI, POCHETTI, BORTOT, MAULINI, COCCIA, BALLARIN, LUBERTI (1281); PICA, MIOTTI CARLI AMALIA, GALLONI (1304); PUCCI (1356); URSO, CALVETTI, LAFORGIA, SGARLATA, BOVA, LOBIANCO, PAVONE, DE LEONARDIS (1410)

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE DELLO STATO, REGIONI, DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 13 maggio 1970

MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 maggio 1970 (stampato n. 1208)

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 maggio 1970*

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

ART. 2.

Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

ART. 3.

I dipendenti indicati all'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.

Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio, paga o retribuzione, in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, rispettivamente, in lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

ART. 6.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, rispettivamente, in lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Identico.